Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì 12 giugno alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nei locali della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, con sede a Palazzo Capris, in Torino, Via S. Maria 1, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona Presidente

NOTARISTEFANO Marina Vice Presidente

STRATA Claudio Segretario

NARDUCCI Arnaldo Tesoriere

ALASIA Alessandro BALDASSARRE Paola

BERTI Paolo BERTOLI Germana

BONA Marco BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra CAVALLO Carlo

CIURCINA Marco CRIMI Salvatore

KOUMENTAKIS Dafne MANZELLA Alberto

MICHELA Cristiano MUSSANO Giampaolo

ROSSI Daniela Maria SCAPATICCI Alberto

TIZZANI Stefano VALLONE Antonio

VALLOSIO Filippo VITRANI Giuseppe

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

1. CONVOCAZIONE CDA XXX E DOTT. XXX – ORE 16.00

Viene dato atto della presenza degli avv. XXX, nella sua qualità di Presidente di XXX, del Cons. XXX e dell'avv. XXX componenti – unitamente alla Consigliera Paola Baldassare (parimenti presente) e del già Cons. XXX (oggi assente) - del CDA di XXX; viene dato atto altresì della presenza del dr. XXX in qualità di commercialista oltre che del COA anche di XXX; il Consiglio li ringrazia per essere intervenuti.

A questo punto prende la parola la Presidente avv. Grabbi che illustra e riepiloga la situazione dei rapporti tra il COA e XXX, di cui il COA stesso è socio unico dando atto che l'immobile di proprietà di XXX dal 2019 risulta interamente pagato.

Prende la parola l'avv. XXX, il quale riassume il proprio punto di vista ed a proposito di regolamentare i rapporti tra Coa e XXX prefigura tre scenari.

Alle 16,10 interviene l'avv. Dafne Koumentakis.

La situazione potrebbe restare immutata, ogni anno XXX chiude con una perdita che viene coperta dal COA, come orami avviene da molti anni.

La seconda possibilità è quella di assegnare il bene al Consiglio.

Il terzo scenario potrebbe essere quello di prevedere una convenzione trilatera, si tratterebbe di un contratto misto che coinvolge il COA, XXX, oltre che l'XXX.

L'avv. XXX sostiene che la terza soluzione sarebbe quella che permette di formalizzare meglio la situazione ed i rapporti tra gli enti, anche di fronte ai terzi.

Alle 16,25 interviene l'avv. Paolo BERTI.

Alle ore 16,36 sopraggiungono i Cons. ALASIA e BERTOLI.

Il dr. XXX illustra brevemente i dati che emergono dal bilancio.

Non essendoci altre questioni da parte dei Consiglieri da sottoporre o approfondire grazie alla presenza dei Consiglieri di XXX ed al Commercialista dr. XXX, il Consiglio li ringrazia.

Il Consiglio aggiorna la decisione sul punto per dare modo a tutti i Consiglieri di esaminare ulteriormente i documenti allegati all'ordine del giorno e dunque delibera di rimettere il punto all'ODG del Consiglio del 26 giugno 2023.

Alle ore 17 interviene il Cons. Filippo VALLOSIO.

FUORI SACCO: CIRCOLARE DAG 21/03/2023 SUL PAGAMENTO
TELEMATICO DEI DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO – REL.
PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e ringrazia.

.____

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

ASSOCIAZIONE PROBENEFIT: TRA IL DIRE E IL FARE: LO STUDIO PROFESSIONALE BENEFIT – 21 GIUGNO 2023.

Il Consiglio accredita l'evento a condizione che non venga esperito l'intervento in deontologia. Sentiti telefonicamente gli organizzatori dell'evento gli stessi rappresentano che l'originario intervento in deontologia verrà sostituito con il titolo "I principi ESG e l'avvocatura".

A questo punto il Consiglio accredita l'evento e riconosce 2 crediti

formativi.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: RATIFICA:

ORDINE AVVOCATI TORINO – ORDINE NOTAI DISTRETTI
RIUNITI TORINO E PINEROLO: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
IL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI CUSTODIA E
VENDITA GIUDIZIARIA – CICLO DI INCONTRI – DAL 22 GIUGNO
2023.

Il Consiglio prende atto della dichiarazione del CNF che ha confermato trattarsi di un corso di alta formazione per i professionisti e accredita l'evento concedendo 20 crediti formativi; dispone la pubblicazione dell'evento e apre il corso stesso a tutto il distretto.

FUORI SACCO: 249 ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORPO GDF: INVITO CERIMONIA 22 GIUGNO 2023 ORE 9,30

Il Consiglio ringrazia, nessuno Consigliere può partecipare.

2. ESAME VERBALE DEL 05.06.2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

3. COMMISSIONE FAMIGLIA – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio, preso atto che sono state presentate moltissime candidature e che la definizione della Commissione non è ancora completa, rinvia alla prossima seduta consiliare prima della quale, come per le altre commissioni, si esaminerà informalmente l'elenco proposto.

4. CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE: REVISIONE TESTO REGOLAMENTO ARBITRATO – INVITO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO – REL. TESORIERE

Il tesoriere Narducci riferisce che è giunta una comunicazione del Presidente della Camera Arbitrale, avv. XXX, per informare che verrà organizzato un convegno per illustrare le modifiche poste al Regolamento della Camera Arbitrale a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.

Il nostro Ordine verrà invitato a partecipare al convegno.

Il Consiglio incarca il Tesoriere e la dott. XXX di ringraziare per l'invito (non è ancora stata fissata la data).

5. TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI: COMUNICATO AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA – REL. TESORIERE

Il Consiglio dispone la pubblicazione sulla home page e nella sezione dedicata alle comunicazioni del Tribunale.

Alle ore 17,40 sopraggiunge il Cons. Marco BONA.

Alle 17,42 interviene il Cons. Alberto SCAPATICCI.

6. PRESIDENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: AGGIORNAMENTI CONDIZIONI DETENTIVE ISTITUTO PENITENZIARIO DI TORINO – REL. CONS. GENOVESE

Il Consiglio delibera di predisporre ed inviare una nuova comunicazione alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che verrà predisposta dalla Presidente ed inviata dalla dr.ssa XXX.

Alle 17,44 interviene il Cons. Marco CIURCINA.

7. DISTRETTUALE COMUNICAZIONE – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UNDER 40 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio individua la collega XXX, che ha già confermato la propria disponibilità previamente contattata, come componente della commissione distrettuale sulla comunicazione.

8. SPECIALIZZAZIONI: COMPITI COA – REL. CONS. BERTI E CAVALLO

Il Consiglio delibera di creare un gruppo di lavoro composto dai Consiglieri BERTI, BRENCHIO, CRIMI, VALLOSIO, MICHELA, CAVALLO e NOTARISTEFANO al fine di approfondire con XXX il percorso per arrivare a configurare la convenzione.

Incarica XXX di predisporre la comunicazione al Prof. XXX allegando le slide che verranno anche pubblicate sul sito, nell'area dedicata alle specializzazioni.

9. XXX: 67° CONGRESSO – ROMA – 25/29 OTTOBRE 2023 – REL. CONSIGLIERE BONA PER INDIVIDUAZIONE COLLEGA 'PREMIATO'.

Il Consiglio rinvia per consentire l'individuazione del giovane collega da inviare a Roma; si dà anche atto che si era proposta anche la già Consigliera XXX. Il COA propone di contattare il collega XXX ed in caso di mancata accettazione incaricherà la collega XXX.

10. REVOCA CREDITI IN MATERIA DEONTOLOGICA PER CORSO FORMAZIONE I LIVELLO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - LEZIONE 29 GIUGNO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio revoca l'accreditamento in materia deontologica e incarica XXX di comunicarlo.

11. AGGIORNAMENTI SU EVENTUALE EVENTO A FAVORE
DEI COLLEGHI DELL'EMILIA ROMAGNA – REL. CONS.

SCAPATICCI E MANZELLA

Il Consiglio rinvia in attesa che provengano da parte dei Consiglieri delle proposte finalizzate con un programma chiaro ed il luogo ove celebrarlo. Si rinvia alla prossima riunione consigliare.

12. XXX: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE MISSIONE TURCA - 5 LUGLIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio non può che manifestare interesse e rimette il punto all'ordine del giorno della prossima settimana quando ci sarà la già consigliera XXX che riferirà dell'esito della precedente riunione.

.....

13. IMPEGNO SOLENNE DOTTORESSE – ORE 18.15:

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l'impegno solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e li consegnano al Segretario.

Sono presenti anche i domini Avvocati:

OMISSIS

Il Consiglio, accertata l'identità personale dei comparenti, udita la richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:

OMISSIS

a prestare l'impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno che essi prestano ripetendo la formula:

"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la loro attenzione sull'importanza dell'impegno solenne oggi assunto, consegnando loro un omaggio.

Il Consiglio plaude ai Dottori:

OMISSIS

i quali, unitamente ai loro domini, alle ore 18,45 abbandonano la seduta.

Alle ore 19 si allontana il Consigliere Marco CIURCINA.

14. PREMIAZIONE SQUADRA CALCIO COA – ORE 19 - REL. PRESIDENTE

Il Consiglio ammette alla seduta Consiliare la squadra di calcio che ha rappresentato il Consiglio nel torneo XXX e che li ha visti vittoriosi.

Si procede alla consegna del Trofeo al collega XXX e viene premiato come miglior giocatore e miglior goleador l'avv. XXX.

Vengono fatte le più sentite congratulazioni a tutti i componenti della squadra e si chiede alla dr.ssa XXX di inviare un sentito ringraziamento ad AIGA che ha contribuito all'organizzazione dell'evento.

Si chiede al dott. XXX di pubblicare nell'area dedicata le foto dell'evento.

15. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO EVENTUALE INCOMPATIBILITA' – REL. CONS. BERTI E MANZELLA

Il Consiglio rinvia per approfondire.

16. RICHIESTA PARERE AVV. XXX SU EVENTUALE INCOMPATIBILITA' – REL. TESORIERE

Il tesoriere Narducci riferisce della richiesta inoltrata al Consiglio dall'avv.ta XXX: chiede se l'adesione come avvocato ad XXX sia compatibile con il ns codice deontologico ovvero possa costituire illecito disciplinare.

Ricorda come su questione simile (piattaforma XXX) sia già intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza XXX), il CNF (delibera del XXX) e che il ns Consiglio se ne è già occupato nelle Riunioni Consiliari del XXX).

Il Consiglio delibera allo stato di rispondere che non è possibile rilasciare un parere così specifico e di comunicarlo all'iscritta.

Alle ore 19,38 si allontana la Cons. BALDASSARRE.

Si sottoporrà la questione della astratta problematica del rilievo disciplinare dell'adesione ad una associazione ad un gruppo di lavoro e all'UNIONE REGIONALE.

Si crea un gruppo di lavoro di cui fanno parte i Cons. STRATA, MANZELLA, VALLOSIO, BRENCHIO, VITRANI, BERTOLI e BONA.

17. REITERATA RICHIESTA CANCELLAZIONE ALBO AVV. XXX

A SEGUITO DINIEGO COA – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio rinvia.

18. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: SCHEMA D.M.

"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI

REDAZIONE, DEI LIMITI E DEGLI SCHEMI INFORMATICI DEGLI

ATTI GIUDIZIARI CON LA STRUTTURAZIONE DEI CAMPI

NECESSARI PER L'INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI NEI

REGISTRI DEL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DELLE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA

CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE" CON RELAZIONE

ILLUSTRATIVA – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio,

premesso

- che, nonostante le tempistiche a disposizione, soltanto in data 23 maggio 2023 il Ministero della Giustizia trasmetteva al Consiglio Nazionale Forense, ai fini del parere previsto dall'art. 46 disp. att. c.p.c., lo schema di «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
- che, nella nota di accompagnamento, il Ministro rilevava che «al fine di dare la necessaria attuazione agli impegni assunti con il Piano

nazionale di ripresa e resilienza, il decreto ministeriale deve acquistare efficacia il 30 giugno 2023. Sussistono, pertanto, ragioni di urgenza»;

• che nello schema di regolamento, al declamato fine di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti giudiziari civili, si rinvengono anche precisi e stringenti limiti dimensionali, consistenti nell'indicazione di un numero massimo di caratteri utilizzabili dai difensori, unitamente ad alcune regole redazionali (margini, intestazioni, parole chiave, etc.);

rilevato

- che il processo civile italiano, come accentuato ulteriormente ed ancora più drasticamente dalla recente riforma che ha consolidato di fatto i rimedi processuali adottati durante l'emergenza pandemica, sospinge in ogni modo le attività di difesa entro atti, comparse e memorie, sicché esposizioni delle pretese, dispiegamento delle prove, svolgimento delle eccezioni, preclusioni istruttorie sono tutte attività affidate agli scritti difensivi, poco spazio essendo riservato ad udienze e, quindi, alle residuale oralità;
- che con il sistematico passaggio alle "udienze scritte" (un autentico ossimoro) vieppiù vi saranno processi civili che si svolgeranno soltanto in forma scritta, con gravi pregiudizi sul piano della Giustizia sia processuale che sostanziale; che questa realtà, la quale malauguratamente connota e marcherà sempre di più il processo civile italiano rispetto ad altri sistemi giuridici, impone estrema cautela in relazione a qualsiasi iniziativa legislativa o tecnica, a livello ministeriale, protesa o, comunque, idonea nella prospettiva futura a limitare o condizionare estensione e contenuti degli atti;

- che, fra l'altro, il richiamo in seno all'art. 8 della proposta di regolamento al versante delle specifiche tecniche e degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sembra indicare un futuro prossimo, se non pressoché immediato, in cui le limitazioni prospettate dal regolamento qui in discussione e gli schemi informatici andranno ad integrarsi in un processo civile scritto affidato, perlomeno nelle sue fasi iniziali, a campi e modelli invalicabili;
- che limitazioni all'estensione ed ai contenuti degli atti costituiscono un modello di strutturazione dei processi civili sviluppatosi in altre giurisdizioni, nelle quali, tuttavia, gli atti scritti precedono una fase dibattimentale vera e propria, mentre nel nostro ordinamento tale fase è del tutto residuale per effetto della recente riforma: non si può cancellare o marginalizzare l'oralità del processo ed al contempo imporre stringenti limiti formali alle difese scritte; ciò significa svuotare di sostanza il diritto di accesso alla giustizia ed il diritto di difesa;
- che non costituisce una valida obiezione a questi rilievi che, come statuito dal novellato art. 46 disp. att. c.p.c., la violazione dei limiti sia sanzionabile dal magistrato unicamente in sede di regolazione delle spese del processo: infatti, nulla esclude che un domani possa venire superata dal legislatore l'attuale preclusione rispetto ad altre sanzioni (quale, per esempio, l'invalidità dell'atto); ad ogni modo, l'incidenza sulla liquidazione delle spese processuali costituisce già di per sé una sanzione peraltro affidata all'arbitrio assoluto del magistrato potenzialmente grave e lesiva del diritto di difesa e del diritto di accesso alla giustizia; essa, inoltre, può generare contese intorno alla responsabilità professionale dei difensori

colpevoli di avere ecceduto con la penna, prospettiva che potrebbe anche condizionare l'operato di questi ultimi nel senso di eccessivi "self-restraint":

- che risulta pure una infondata rappresentazione che le specifiche misure recate dalla proposta di regolamento in discussione siano richieste con urgenza dall'Unione Europea: l'efficienza del sistema giudiziario, che ci è domandata a livello sovranazionale e che da tempo immemore l'Avvocatura reclama invano dallo Stato, dovrebbe e può essere conseguita attraverso investimenti in risorse umane e strutturali (incompatibili con clausole di invarianza finanziaria), nonché per mezzo di processi in grado di ascoltare le persone, non già tali da ridurle a schemi informatici ed a byte; un sistema processuale è efficiente non solo in relazione alle sue tempistiche (comunque, determinate dal numero delle risorse chiamate a gestirlo e non già per certo dalla limitazione delle pagine degli atti), ma anche ed innanzitutto in ragione della sua qualità e, quindi, del senso di giustizia sostanziale che riesce a trasmettere ai cittadini; del resto, non pare proprio e, comunque, non è addotta alcuna evidenza che Avvocati ed Avvocate costantemente e con pervicacia si dilettino a scrivere atti di eccessive dimensioni senza averne necessità;
- che proprio questi ultimi rilievi rafforzano l'idea che questo incedere del legislatore sia indirizzato verso approdi decisamente più radicali in termini di delimitazioni del ruolo dei difensori e di concezione della qualità dei processi civili, ove, secondo questi nuovi trend, dovrebbe imporsi una sempre più elevata standardizzazione di tutto ciò che riguarda la Giustizia civile;

- che la proposta di regolamento vada in questa direzione lo si ricava anche dall'invito a sintetizzare gli approfondimenti in diritto, laddove all'art. 6, comma 2, vengono dettati criteri restrittivi anche per le note; in talune situazioni - quelle più controverse - la presentazione delle opzioni circa l'interpretazione di una norma non può risolversi in asettici richiami bibliografici o di precedenti; d'altro canto, le note possono permettere di contenere approfondimenti del caso, agevolando così la lettura del testo e preservando la sua chiarezza; la citazione di una sentenza o di un contributo dottrinale senza indicazione, laddove funzionale alla comprensione di una determinata linea difensiva, del passaggio ritenuto rilevante non solo è fortemente limitativo del diritto di difesa e di una corretta rappresentazione delle ragioni in diritto, ma può anche imporre un inutile dispendio di tempo in capo al magistrato il quale voglia apprezzare il senso esatto della citazione senza dover ricercare i testi citati; il Consiglio si oppone strenuamente alla standardizzazione di citazioni giurisprudenziali e dottrinali, ed in definitiva deldiritto dell'argomentazione giuridica, ciò in un ordinamento in cui il diritto è incommensurabilmente più complesso rispetto al passato, sviluppandosi esso tra fonti sovranazionali (non sempre correttamente attuate e, comunque, a loro volta oggetto di contrasti interpretativi), norme interne vieppiù di dubbia qualità tecnica e pressoché quotidiani mutamenti di indirizzi giurisprudenziali a tutti i livelli (complessità che risulta incompatibile con le limitazioni proposte dalla bozza di regolamento);
- che, laddove si volesse perseguire davvero un'evoluzione in senso informatico delle modalità di redazione degli atti e provvedimenti

giudiziari, si dovrebbe pensare semmai a modalità innovative di scrittura e documentazione, superando gli schemi del foglio cartaceo digitalizzato e, comunque, senza compromissione alcuna della più ampia esplicazione del diritto di difesa tanto con riferimento all'allegazione di fatti, all'indicazione di prove ed all'argomentazione giuridica;

- che appare evidente la disparità di trattamento rispetto agli atti del magistrato, per i quali il rispetto dei limiti dimensionali è previsto in maniera molto più attenuata ed è correlato alla "complessità della controversia":
- che i tempi ristretti indicati dal Ministro impediscono ogni serio dibattito interno all'Avvocatura sulle proposte ministeriali, le quali, per quanto esposto, non solo risultano potenzialmente lesive, sotto più profili, del diritto di difesa, tra l'altro potendo incidere sulla regolazione delle spese di lite pure con inediti risvolti di responsabilità professionale dei difensori, ma anche sono suscettibili di costituire la base di partenza verso ulteriori gravi involuzioni del processo civile;

ritenuto

• che il testo della bozza di regolamento in questione debba venire profondamente modificato in ragione di quanto innanzi espresso;

DELIBERA

- di invitare il Consiglio Nazionale Forense ad esprimere parere negativo in ordine alla proposta di regolamento in discussione nella sua attuale formulazione ed a intraprendere ogni iniziativa istituzionale possibile per impedire ulteriori derive negative del processo civile;
- di manifestare piena disponibilità a fornire al Consiglio Nazionale

Forense per quanto e nei limiti di propria competenza, ogni utile e opportuno supporto;

• di partecipare agli Stati Generali dell'Avvocatura, convocati dal Consiglio Nazionale Forense a Roma per il 14 giugno 2023.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Alle ore 20 si allontanano i Cons. MICHELA, VALLONE, BONAUDO.

19. XXX – REL. TESORIERE

Il Consiglio rinvia al prossimo ODG.

20. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONS. BERTI E SCAPATICCI

Il Consiglio rinvia per approfondire, delegando i Cons. BERTI e SCAPATICCI.

21. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXX AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 10 LETT. A) L. 247/2012 PER MANCANZA DEL REQUISITO
DEL DOMINUS E DEL DOMICILIO PROFESSIONALE – REL.
PRESIDENTE

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXX, nata a XXX, il XXX, residente in XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera a mezzo raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

22. CANCELLAZIONE DOTT. XXX AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 10 LETT. A) L. 247/2012 PER MANCANZA DEL REQUISITO DEL DOMINUS E DEL DOMICILIO PROFESSIONALE – REL. PRESIDENTE

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con

riferimento al dott. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, al medesimo è stata inviata una lettera a mezzo raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delihera

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessato ed al P.M.

In merito alle quote di cui il dott. XXX è tuttora debitore verso il COA (per euro XX), il Consiglio delibera di procedere all'escussione delle stesse.

._____

23. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 13.06.2023 E VERBALI DEL 06.06.2023 – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

24. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO, KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO

OMISSIS

25. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: NOTA DGSIA SU "UFFICI NEP – AVVIO DELLE FUNZIONALITA' TELEMATICHE GSU" – PRESA D'ATTO - PUBBLICAZIONE – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota.

26. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: NOTA MODALITA'
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA
NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI A SEGUITO DELLE
MODIFICHE APPORTATE AGLI ARTT. 192 E 196 D.P.R. N. 115 DEL
2002 – PRESA D'ATTO – REL. CONS. BALDASSARRE

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota.

27. TRIBUNALE DI TORINO: CONVOCAZIONE COMITATO PER LA FORMAZIONE E REVISIONE ALBO PERITI PRESSO IL TRIBUNALE - 29 GIUGNO 2023 – ORE 9.30 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare la Cons. BRENCHIO di partecipare.

28. TRIBUNALE DI TORINO: CONVOCAZIONE COMITATO PER LA FORMAZIONE E REVISIONE ALBO CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - 29 GIUGNO 2023 – ORE 14.30 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare il Cons. CRIMI di partecipare.

29. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: NOTA SU AUMENTO
LIMITI DI REDDITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO –
PRESA D'ATTO – REL. CONS. BRENCHIO

Il Consiglio delibera di pubblicare e di inserire la nota nella Newsletter.

Alle 20,08 si allontanano i Cons. BERTI, CRIMI e CAVALLO.

._____

30. INVITO INAUGURAZIONE NUOVI UFFICI CORTE
D'APPELLO DI TORINO NEL XXX – 14 GIUGNO 2023 – ORE 10.30 –
REL. PRESIDENTE

Il Consiglio ringrazia e incarica la Cons. ROSSI di presenziare per conto del COA.

31. ORDINE AVVOCATI XXX: DELIBERA IN MERITO
AFFIDAMENTO DEL CONTENZIOSO LEGALE DI 4.100 COMUNI
ITALIANI A XXX INVECE CHE AGLI AVVOCATI - REL.
SCAPATICCI

Il Consiglio prende atto.

32. SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL.

Il Consiglio delibera il n.l.p. perché la questione non è di carattere generale e la questione verrà affrontata dalla costituenda commissione GDP.

33. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE E VALLI DI LANZO: IL NUOVO RITO SEMPLIFICATO ED IL PROCESSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE: UNA PRIMA ANALISI A TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA - 22.06.2023.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

CENTRO STUDI DOMENICO NAPOLETANO: RIFORMA CARTABIA E RIFLESSI SUL PROCESSO DEL LAVORO 28.06.2023.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO + CPO + REGIONE
PIEMONTE: VIOLENZA ECONOMICA RICONOSCIMENTO, TUTELA E
PREVENZIONE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE FINANZIARIA DELLE
DONNE – 12.07.2023 - VALIDO PER PERMANENZA DVV CIVILE.

Il Consiglio riconosce 4 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO + CPO + REGIONE
PIEMONTE: GIUSTIZIA RIPARATIVA CON LA VITTIMA DEL REATO:
CHIMERA O EFFICACE STRUMENTO PROCESSUALE? – 17.07.2023 -

VALIDO PER PERMANENZA DVV PENALE.

Il Consiglio riconosce 4 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

TURINLEX: IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA: UNA PANORAMICA UN ANNO DOPO
L'INTRODUZIONE – 03.07.2023.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

CAMERA PENALE: LA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEI REATI TRIBUTARI – 03.07.2023.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

MOVIMENTO FORENSE SEZIONE TORINO: DEONTOLOGIA

DELL'AVVOCATO E SOCIAL NETWORK: UNA CONVIVENZA

POSSIBILE? – 28 GIUGNO 2023.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi in deontologia.

UNIVERSITA': LE SOCIETA' DI CAPITALI A VENT'ANNI DALLA RIFORMA VIETTI – 03.07.2023 - GIA' ACCREDITATO CON DELIBERA 29.05.2023 CON 2 C.F. – RICHIESTA CONSIGLIERE PER SALUTI. Il Consiglio incarica il Cons. Arnaldo NARDUCCI di portare i saluti.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto:

OMISSIS

REISCRIZIONE ALBO

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX – nata a XXX il XXX diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione XXX come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

ordina la reiscrizione

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 12 giugno 2023.

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale

all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda del dott.:

XXX

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

del medesimo nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

.....

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza dei dott.ri:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare i medesimi al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 12/06/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra agli interessati con avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei dott.:

OMISSIS

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione della Dott.ssa:

XXX

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dal Registro e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,19.

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona GRABBI

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio STRATA